



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Forno, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data 30 maggio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **TRENO SERVIZI INTEGRATI SRL**, per accedere al trattamento di **CIG in deroga ex art.33, co. 21, Legge 183/2011**.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Marco De Ruvo, assistito da Vincenzo Del Signore e Leonardo Traino;
- per la FILT CGIL Naz.le, Chiara Grillo;
- per la FIT CISL Naz.le, Michele Castellano;
- per la UILTRASPORTI UIL Naz.le, Marco Verzari;
- per la UGL A.F. Naz.le, Roberto Donadio;
- per la SALPAS ORSA Naz.le., Claudio Fiorenza;
- per la FAST FERROVIE, Alberto Mennella;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

E', altresì, presente ampia delegazione delle strutture sindacali territoriali e aziendali.

Le REGIONI LOMBARDIA, LAZIO, CAMPANIA e CALABRIA, benché formalmente convocate, risultano assenti. La REGIONE VENETO, convocata e non presente, in esito all'esame congiunto tra le Parti non è risultata più interessata al presente accordo.

PREMESSO CHE

- la Società, che svolge prevalentemente servizi connessi all'attività di ristorazione bordo treno - inquadrata ai fini Inps nel "settore sevizi" e, pertanto, non beneficiaria di ammortizzatori a regime - con comunicazione del 15.03.12 (prot. n. 6249 del 15.03.2012) ha richiesto un

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

incontro per l'esperimento dell'esame congiunto finalizzato alla sottoscrizione dell'accordo di cui in epigrafe;

- pertanto, il Ministero con nota del 02.04.2012 (prot. n.7413) ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione del 05.04.12, rinviata dapprima alla data del 14.04.12, come da verbale d'incontro agli atti del Ministero e, successivamente, su richiesta delle Parti, aggiornata alla data odierna ;

- in esito al presente incontro, le Parti hanno concordato sulla necessità di ricorrere allo strumento della Cig in deroga, al fine di consentire alla Società di trapiantare l'attuale situazione di crisi, che registra una forte perdita di fatturato, anche attraverso un processo di riorganizzazione delle attività, in vista dell'avvio di nuovi servizi per la committente Trenitalia.

VISTA

La Legge del 12 novembre 2011, n.183 (Legge di Stabilità 2012), che all'art.33, co.21, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.


CONSIDERATO

Il D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito in L.28 gennaio 2009, n.2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co.8, dell'art.19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza - ai sensi della normativa suindicata - al fine dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga**, per la durata massima di **7 mesi**, a decorrere dal **01.06.12** e sino al **31.12.12**, per un numero massimo di **145 lavoratori** - che sono stati individuati sulla base delle esigenze tecnico-organizzative aziendali - come di seguito specificato:
 - Cig a zero ore per un numero massimo di **28 lavoratori**, di cui n. 26 della sede di Roma (di cui n. 7 part-time al 50% e n. 4 al 70%), n. 1 della sede di Milano e n. 1 (part-time al 50%) della sede di Reggio Calabria;
 - Cig a riduzione oraria media nell'intero periodo del 10% dell'orario di lavoro per un numero massimo di **117 lavoratori**, di cui n. 87 della sede di Roma (di cui n. 12 part-time al 70%), n. 2 della sede di Milano (di cui n. 1 part-time all'80%), n. 14 della sede di Napoli e n. 14 della sede di Reggio Calabria. La collocazione in Cig avverrà con modalità verticale e, comunque, compatibilmente alle esigenze formative regionali.
2. Fermo restando quanto previsto al punto 1., per le specifiche modalità applicative della Cig le Parti si rinviano all'intesa sindacale del 06.03.12.
3. La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.





4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
5. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni, coinvolte nelle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.
6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
7. La scrivente Direzione Generale rende nota la necessità di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, alla istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche Attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco, sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto



 Vincenzo Bellini



 Francesco Formica

FILTCGIL 
 FITCISC 
 ULTRASPORTI 
 UGLTRASPORTI 
 SALPASORSA 
 FAST 